



## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2014*

### **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1 Consiglieri comunali**

1. Le modalità di elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge.
2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dal momento in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
3. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, procedendo alla convalida di colui che ne ha diritto, previo accertamento della insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per legge.

#### **Art. 2 Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano**

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Per la circostanza è convocata e presieduta dal Sindaco.
3. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
4. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

#### **Art. 3 Primi adempimenti del consiglio**

1. Nella prima seduta, convocata è da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U. 267/2000, il



Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- Convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
- Giuramento del Sindaco;
- Comunicazione dei componenti della Giunta;
- Elezione della commissione elettorale comunale.

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

### **Art. 4 Composizione**

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire simile dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della liberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
4. In caso di dimissione di un consigliere, l'avviso di convocazione del consiglio comunale in cui avverrà la surroga dovrà essere partecipato al consigliere subentrante.

### **Art. 5 Costituzione**

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario dell'Ente la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.



## **Art. 6**

### **Presenza d'atto del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, dà comunicazione al Consiglio stesso circa la costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni eventuale successiva variazione.

## **Art. 7**

### **Conferenza dei Capi-gruppo**

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

## **TITOLO III**

### **COMMISSIONI CONSILIARI**

## **Art. 8**

### **Istituzione e Composizione**

1. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale con un numero massimo di quattro componenti per ciascuna commissione. La proporzione è indicata dal presidente del Consiglio ed approvato con voto palese dal Consiglio stesso.
2. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
3. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma. A tal fine potranno essere effettuate diverse votazioni, distinte per maggioranza e minoranza.
4. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
5. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame. In caso di votazione dovrà essere riportato l'esito della stessa.
6. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.



7. I componenti la commissione possono, di volta in volta, delegare un altro consigliere comunale che ha gli stessi diritti del delegato.

## **Art. 9 Insediamento**

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dall'assessore o dal consigliere a ciò delegato.
2. La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. L'elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

## **Art. 10 Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
4. L'avviso di convocazione va partecipato ai componenti con le stesse modalità stabilite per la convocazione delle sedute straordinarie del consiglio comunale, fatti salvi i casi d'urgenza.

## **Art. 11 Funzionamento – Decisioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei voti.

## **Art. 12 Partecipazione del Sindaco**



1. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione, qualora non membri della commissione, il Sindaco e gli assessori.

## **Art. 13**

### **Segreteria – Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 14**

### **Assegnazione affari**

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere dalla commissione competente.

## **Art. 15**

### **Commissioni di controllo o di garanzia**

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T.U. 267/2000 e dell'art. 17 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché di commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

## **Art. 16**



## **Sedute delle commissioni**

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulla qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
3. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati ed auditi il Segretario Comunale, i funzionari dell'Ente nonché professionisti ed esperti.

## **TITOLO IV**

### **ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 17**

##### **Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Il Sindaco può con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico nel medesimo termine di convocazione del Consiglio comunale, salvo cause di forza maggiore, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

#### **Art. 18**

##### **Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della comanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.



## **Art. 19** **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri è disposta dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata, dagli stessi indicato.
3. Nel caso in cui il singolo Consigliere opti, attraverso richiesta scritta, per le vie tradizionali si procederà alla notifica dell'avviso scritto di convocazione mediante consegna a mano del messo comunale al proprio domicilio. La consegna dell'avviso è valida anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune e abbia rinunciato all'uso della posta elettronica certificata, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
5. Gli avvisi di ricevimento o le dichiarazioni di avvenuta consegna dell'avviso di comunicazione sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
6. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno 3 giorni liberi prima di quello fissato per la prima adunanza.
7. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di Filottrano almeno il giorno precedente fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze o nell'ufficio di segreteria unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

## **Art. 20** **Seduta prima convocazione**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In tale numero non si computa il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno o, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 6 consiglieri.



2. I consiglieri che dichiarano il loro voto di astensione, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto per la validità della seduta, il Presidente dispone il rinnovo dell'appello quando tale numero risulti raggiunto.
4. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

## **Art. 21**

### **Seduta seconda convocazione**

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.
5. Nella seduta di seconda convocazione, può essere deliberato su qualsiasi argomento, salvo quelli per cui è previsto un quorum specifico, non raggiunto dai consiglieri presenti.

## **Art. 22**

### **Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 18.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.





4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Art. 23**

### **Sedute – Adempimenti preliminari**

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In sua assenza, lo presiede il vice sindaco consigliere o, in subordine l'assessore consigliere più anziano d'età. In assenza di assessori consiglieri è presieduto dal consigliere anziano.
2. Il Sindaco, in apertura di seduta, ha diritto di informare l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
3. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
4. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
5. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

## **Art. 24**

### **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. In tal caso, il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, ivi compresi gli Assessori non consiglieri ed al Segretario comunale, il personale coadiuvante, che è vincolato al segreto d'ufficio.
5. Nel caso di seduta segreta, il verbale viene redatto tramite sommario processo e disattivato l'eventuale sistema di registrazione.



## DISCUSSIONE E VOTAZIONE

### Art. 25

#### Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

### Art. 26

#### Comportamento dei consiglieri e sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi debbono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti secondo quanto detto nel comma precedente, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
4. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
5. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

### Art. 27

#### Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla



stessa in cui era stata convocata la seduta tolta.

## **Art. 28**

### **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

## **Art. 29**

### **Prenotazione per la discussione**

1. I singoli punti vengono trattati previamente con l'eventuale illustrazione del relatore. Terminata l'illustrazione il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o comunicazioni su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire alla fine della seduta consigliare, solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

## **Art. 30**

### **Svolgimento interventi**

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per le modifiche delle proposte, dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno, nei termini di cui al successivo art. 31.

## **Art. 31**

### **Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.



2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
  - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali dell'Ente e cioè Statuto e sue modifiche, bilancio di previsione e conto consuntivo, il regolamento edilizio e quello di contabilità;
  - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
  - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
  - d) i due minuti per interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. La durata del secondo intervento è ridotta della metà rispetto ai termini di cui al precedente comma.
4. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
5. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato persiste nel suo atteggiamento.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

## **Art. 32**

### **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione .
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se alla questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare,



dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

## **Art. 33**

### **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere, che ha dato ragione con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

## **Art. 34**

### **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei consiglieri presenti.

## **Art. 35**

### **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio e/o del proprio voto per un tempo non



superiore a due minuti.

2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola.

## **Art. 36**

### **Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere. In mancanza di tale richiesta si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità dell'adunanza.
2. I consiglieri che entrano o si assentano in via definitiva dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tale comunicazione accerta la mancanza del numero legale, avverte il Presidente.
3. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta fino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri previsto per la validità della seduta. Se ciò non avviene entro trenta minuti, ma non prima di quindici minuti dalla sospensione, previa ripetizione dell'appello, toglie la seduta.

## **Art. 37**

### **Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, ad eccezione di quelle concernenti le nomine e designazioni che pure si prendono con voto palese.
3. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di nomine e designazioni in rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione abbiano riportato maggiori voti.
6. Su ogni argomento l'ordine del giorno della votazione è stabilito come segue:
  - a) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso
    - emendamenti soppressivi;
    - emendamenti modificativi;
    - emendamenti aggiuntivi;
  - b) la votazione su questioni pregiudiziali si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa è stata sollevata;



- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario così come modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;
- e) per i regolamenti, il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso.
- f) Per la discussione e votazione del bilancio, si rimanda espressamente alle norme contenute nel regolamento di contabilità

## **Art. 38**

### **Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a questa annullata.

## **Art. 39**

### **Verbalizzazione riunioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al terzo comma dell'art. 23 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o che presiede l'adunanza.
4. Può delegare la redazione del verbale a persona di fiducia da scegliere fra i dipendenti del Comune con qualifica funzionale non inferiore alla settima. In questo caso comunque soprintende alla redazione del verbale stesso.

## **Art. 40**

### **Revoca e modifica deliberazioni**



1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

## **Art. 41**

### **Segretario – Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

## **TITOLO VI**

### **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

## **Art. 42**

### **Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco ed in ogni caso almeno un giorno alla settimana.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quello degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone.

## **Art. 43**

### **Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna





risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono indirizzate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

## **Art. 44**

### **Risposta alle interrogazioni**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono dal Sindaco o da un Assessore. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso dell'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente di decadenza dell'interrogazione.

## **Art. 45**

### **Interpellanza**

1. L'interpellanza, indirizzata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco o l'assessore competente per delega risponde nella prima seduta utile.
3. L'interpellanza può essere formulata con richiesta di risposta scritta o con risposta in aula. In mancanza di specificazione si intende con risposta in aula.

## **Art. 46**

### **Svolgimento delle interpellanze**

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo



che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.
6. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un' ora per ogni adunanza consiliare salvo che la conclusione della trattazione dell'argomento di cui è in corso la discussione. Le interrogazioni ed interpellanze non trattate per scadenza dell'ora, vengono rinviate al primo consiglio utile.

## **Art. 47**

### **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

## **Art. 48**

### **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è indirizzata al Sindaco, che è tenuto a portarla all'ordine del giorno nella prima seduta utile.
3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere ritirate prima dell'inizio della trattazione dei punti all'ordine del giorno.

## **Art. 49**

### **Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno**

1. Le mozioni, o ordini del giorno, sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, a condizione che al momento del deposito presso la segreteria comunale non risulti già sottoscritto l'atto di convocazione del consiglio comunale. In questo caso la mozione, o ordine del giorno, viene discussa nella successiva seduta.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione, o ordine del giorno, è illustrata all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non



superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco e l'assessore delegato per materia, nonché il relatore solo per la presentazione di emendamenti alla mozione o ordine del giorno, anche a nome degli altri firmatari. Il consigliere, che ha illustrato la mozione o ordine del giorno, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

## **Art. 50**

### **Emendamenti alle mozioni e agli ordini del giorno**

1. Per ogni mozione ed ordine del giorno possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati con votazione palese.

## **Art. 51**

### **Ordini del giorno riguardanti mozioni**

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possono essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono votati palesemente al termine della votazione sulla mozione.

## **Art. 52**

### **Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e degli ordini del giorno non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare salvo che per la conclusione della trattazione dell'argomento di cui è in corso la discussione.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**



## **Art. 53**

### **Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267/2000 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Segretario informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

## **Art. 54**

### **Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267/2000.
3. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267/2000, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

## **Art. 55**

### **Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione**

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo il pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.

## **Art. 56**



## **Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio**

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267/2000, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale, in relazione alla dotazione immobiliare dell'ente ed alla reale possibilità, può allestire e mettere a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è l'ufficio di segreteria. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.